

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sul ricorso 14 marzo 2016 del signor **Domenico Zucchetti**, Lugano, relativo all'esito della votazione federale 28 febbraio 2016 in merito alla "*Modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)*";

vista la risposta 17 marzo 2016 della Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici;

letti ed esaminati gli atti;

considerato,

IN FATTO E IN DIRITTO:

- che in data 28 febbraio 2016, il popolo svizzero è stato chiamato alle urne per esprimersi, tra l'altro, sulla "*Modifica del 26 settembre 2014 della Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)*";
- che tanto a livello federale quanto a livello cantonale l'oggetto summenzionato è stato approvato dai cittadini con una maggioranza del 57%, rispettivamente in Ticino del 57.77%;
- che per quanto attiene all'esito dello scrutinio nel Cantone Ticino, il risultato della votazione è stato oggetto di regolare proclamazione sul F.U. no. 20/2016 dell'11 marzo 2016 (cfr. copia estratto F.U. agli atti);
- che con il gravame citato in ingresso, il signor Domenico Zucchetti contesta, davanti a questo Consiglio, l'esito dello scrutinio, postulando l'annullamento della votazione.

Richiamato il contenuto della sentenza 1C_60/2016 del 16 febbraio 2016 del Tribunale federale, che fa riferimento anche a un'intervista della consigliera federale responsabile su questo oggetto, apparsa su un quotidiano d'oltralpe, e che avrebbe di conseguenza cambiato radicalmente il punto di vista sulla situazione, il ricorrente ritiene in sostanza che le autorità federali hanno violato il diritto del cittadino ticinese a un'informazione corretta in italiano nel contesto della votazione (art. 34

Cost.), rispettivamente che sono stati contraddetti i disposti dell'art. 1 Cost/TI e degli articoli di legge relativi alla garanzia del plurilinguismo. Assenza di un'informazione corretta in italiano che, a suo dire, si sarebbe poi rivelata decisiva per l'approvazione della modifica di legge da parte del popolo, in particolare nel Cantone Ticino;

- che con atto di risposta 17 marzo 2016, la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, ha preso posizione sulle censure sollevate dal signor Zucchetti, con puntuali argomentazioni sul cui contenuto si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi successivi.
- che la competenza decisionale di questo Consiglio a dirimere la vertenza risulta dai combinati disposti di cui agli art. 77 cpv. 1 lett. b) LDP e 166 LEDP.
Pacifica è la legittimazione attiva del ricorrente, cittadino svizzero domiciliato a Massagno;
- che per quanto attiene alla tempestività del gravame, va rilevato che, giusta gli art. 77 cpv. 2 LDP e 166 LEDP, il ricorso deve essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone;
- che nel caso in esame, il ricorso inoltrato dal signor Zucchetti con lettera raccomandata del 14 marzo 2016 è tempestivo, nella misura in cui i risultati della votazione del 28 febbraio 2016 sono stati regolarmente pubblicati nel F.U. no. 20/2016 dell'11 marzo 2016;
- che non da ultimo va poi ricordato come, in applicazione dell'art. 79 cpv. 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
Termine che, nel caso in esame, è stato ampiamente ossequiato;
- che analizzando attentamente le argomentazioni sviluppate dal signor Zucchetti, occorre preliminarmente rilevare che, per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera federale responsabile su questo oggetto e che il ricorrente afferma avere appreso il 17 e il 18 febbraio 2016, trattasi di aspetti legati alla campagna informativa dell'autorità federale che, in applicazione dell'art. 77 cpv. 2 LDP, avrebbero semmai dovuto essere sollevati tempestivamente entro tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione;
- che per quanto attiene invece alle altre censure sollevate in questa sede, va innanzitutto rilevato le medesime toccano aspetti legati alla correttezza dell'informazione da parte delle autorità federali, che, a giudizio del signor Zucchetti avrebbero occultato informazioni in italiano rilevanti ai fini della formazione di una libera opinione in merito all'oggetto posto in votazione.

Trattasi, a ben vedere, in questo caso di aspetti che esulano però dalla competenza e dalla possibilità d'intervento del Governo ticinese. Questo perché l'informazione proveniente dal Governo federale, come pure da un rapporto interno di un Ufficio federale (in casu l'USTRA), riguarda l'intero territorio nazionale, rivolgendosi, infatti, a tutti gli elettori nei vari Cantoni;

- che per quanto attiene poi alla campagna informativa che ha preceduto la votazione del 28 febbraio 2016, questo Consiglio ritiene opportuno rilevare che in Ticino, il dibattito sul tema è stato piuttosto intenso e più acceso rispetto a quello sul medesimo tema negli altri Cantoni. Dibattito pubblico al quale i mezzi di informazione hanno dato particolare risalto e al quale hanno preso parte, a favore o contro l'oggetto in votazione, molte persone che hanno potuto esprimere considerazioni sia di natura tecnica sia di natura più politica. Di conseguenza, le prese di posizione e le dichiarazioni delle autorità federali non hanno comunque costituito la fonte di informazione unica o privilegiata per il cittadino;
- che inoltre, riguardo alla documentazione citata dal ricorrente e redatta in lingua tedesca, va unicamente osservato che trattasi di rapporti tecnici che non sarebbero comunque stati letti da una parte rilevante degli elettori ticinesi, nemmeno qualora fossero stati redatti in lingua italiana. Rapporti che, per loro natura, risultano essere di difficile comprensione per le persone senza formazioni tecniche specifiche e che pertanto, indipendentemente dalla lingua in cui sono stati redatti, non hanno pregiudicato il diritto dei cittadini della Svizzera italiana di potere disporre di informazioni essenziali in italiano;
- che in conclusione, tuttavia, richiamati gli art. 77 cpv. 1 lett. b) LDP e 166 LEDP, se il ricorso contro irregolarità riguardanti le votazioni federali deve essere presentato al Governo cantonale e che questa via di ricorso deve essere seguita anche nel caso di contestazioni che riguardano decisioni o fatti che esulano, come nel caso di specie, dalla competenza del Governo cantonale (STF 1C_60/2016 del 16 febbraio 2016; STF 1C_322/2015 del 19 agosto 2015; STF 140 I 338; STF 137 II 177), alla luce del contenuto delle summenzionate censure sollevate dal signor Zucchetti e in applicazione della citata giurisprudenza, questo Consiglio deve emanare una decisione di non entrata in materia, impugnabile davanti al Tribunale federale, poiché la stessa legislazione federale (LDP) non contempla il ricorso diretto alla medesima istanza giudiziaria federale. Spetterà pertanto alle autorità federali constatare l'eventuale violazione sollevata dal signor Zucchetti e, se del caso, ordinare le misure più appropriate;
- che visto quanto sopra, il ricorso del signor Domenico Zucchetti deve essere dichiarato inammissibile in questa sede. Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmM).

PER QUESTI MOTIVI:

viste la Cost., la LDP, la LEDP, la LPAm, la giurisprudenza vigente in materia e ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

1. **Il ricorso è inammissibile.**
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale, Losanna, nel termine di cinque giorni, in virtù degli art. 80 cpv. 1 LDP e 100 cpv. 3 lett. b) LTF.
4. Intimazione: (Invio per raccomandata)
- al signor Domenico Zucchetti, Via Trevano 7A, 6900 Lugano.
Comunicazione: (Invio per posta A)
- alla Cancelleria federale, Sezione diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna.
Comunicazione: (Invio per posta interna)
- alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici (can-dirittipolitici@ti.ch);
- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-srcs@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella